

N. 923/2001	RCC
N. 244/2002	SENT
N. 559	CRON

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Rossano in funzione di giudice del lavoro dott. Paolo Coppola, all'udienza del 21.2.2002, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 923 /01 R. G. A. C.

tra

rapp.to e difeso dall'avv.

11 / 0, presso il quale elett.te domicilia in Rossano, via

RICORRENTE

CONTRO

Ecoross S.r.l di Rossano, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Campilongo, presso il quale elett.te domicilia in Rossano, via Trieste n. 14

RESISTENTE

OGGETTO: pagamento somma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato 28.3.2001, il ricorrente conveniva in giudizio la Ecoross s.r.l., esponendo di lavorare alle dipendenze della stessa dal 1/7/92 come netturbino e di avere un orario di lavoro articolato su 4 ore giornaliere per 6 giorni la settimana. Ritenuto di aver svolto fino al 28.9.97 n. 284 ore di lavoro straordinario di cui gran parte di lavoro notturno ed altre di festivo chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma indicata in ricorso, con vittoria spese con distrazione.

La Ecoross s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo la nullità del ricorso e, nel merito, la infondatezza della domanda. Concludeva quindi per il rigetto della domanda, con vittoria spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato nullo.

Come è noto, l' art. 414 c.p.c. impone che la domanda debba contenere l' esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda.



Tutto questo, serve a consentire il corretto instaurarsi del contraddittorio fra le parti, e a permettere al giudice di avere piena contezza della materia del contendere fin dall' inizio del giudizio, anche in funzione dell' eventuale attività istruttoria che deve essere espletata.

Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non è indicato l'orario di lavoro (quando avrebbe prestato lo straordinario?), il numero di giornate che assume aver lavorato in giorni festivi.

Inoltre non ha indicato il CCNL di riferimento per la quantificazione del lavoro straordinario.

Giva evidenziare che per la quantificazione delle competenze per lavoro straordinario si deve allegare (e poi provare) quando si è prestato lavoro straordinario, quante ore di notte, quante di giorni festivi, elementi necessari contrattualmente per procedere alla liquidazione dello stesso. Detta mancanza determina la nullità del ricorso.

Le omissioni rilevate non consentono in alcun modo né una valida attività istruttoria, né una efficace difesa da parte del convenuto che è impossibilitato a contestare in diritto le argomentazioni del ricorrente, effettuando, se del caso, eccezioni eventualmente relative alla azione, atteso questa non è indicata.

Pertanto, come detto, va dichiarata la nullità del ricorso.

La spese di lite devono essere compensate sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara la nullità del ricorso introduttivo;
- 2) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Rossano, 21.2.2002.

IL CANCELLIERE
Filippo Oriolo

Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)

TRIBUNALE DI ROSSANO
Depositato in Cancelleria oggi, il 21 FEB. 2002

IL CANCELLIERE
Filippo Oriolo